

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
SACCONI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni (1890);		
Senatori DE' COCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (Approvata dal Senato) (2384) . . .	220	
PRESIDENTE	220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 251	
ALIVERTI	220, 226, 234, 236, 241, 245, 250	
BRINI	221, 222, 225, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 250, 251	
		CERRINA FERONI 224, 226, 228, 229, 233, 234, 241, 245, 246, 247, 248
		CITARISTI 236
		CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 222, 223, 225, 228, 230, 232, 234, 235, 238, 239, 241, 245, 248
		LAFORGIA 221, 232, 235, 236, 237, 241, 242, 243
		MARRAFFINI 232, 233, 238
		MORO 235, 248
		SACCONI 223, 227, 228, 233, 237, 239, 240, 245
		SARRI TRABUJO 223, 227, 237, 238, 241
		VISCARDI 220
<hr/>		
		La seduta comincia alle 9,55.
		OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Sacconi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni (1890); senatori de' Cocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (Approvata dal Senato) (2384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sacconi ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni »; e dei senatori de' Cocci ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste », già approvata dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 1° aprile era stata conclusa la discussione sulle linee generali. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista nella seduta dell'8 aprile, ai quali si aggiungono gli emendamenti presentati dall'onorevole Viscardi in data odierna e concernenti in larga parte le istituzioni operanti nel Mezzogiorno.

ALIVERTI. Debbo esprimere un senso di grande imbarazzo, anche a nome degli altri colleghi, nell'apprendere che questa mattina sono stati presentati nuovi emendamenti; ritengo pertanto che la Commissione abbia di fronte a sé, a questo punto, la seguente alternativa: o rinviare la discussione, al fine di prendere visione

e di valutare tali emendamenti, ovvero chiedere al presentatore di ritirarli. Non credo sia possibile seguire un'altra via perché la prassi purtroppo impone che gli emendamenti siano presentati entro un certo limite di tempo, affinché tutti i componenti la Commissione possano venirne a conoscenza. Chiedo quindi all'onorevole Viscardi di ritirare i suoi emendamenti, in quanto sono del parere che la Commissione abbia già sufficientemente valutato il provvedimento in discussione.

La Commissione, in sostanza, non ha ritenuto che vi fossero particolari esigenze di modifica. Questa mattina ci troviamo fortemente imbarazzati dalla presenza di nuovi emendamenti. Per questo motivo invitiamo il presentatore a ritirarli.

VISCARDI. Desidero innanzi tutto fare presente che i miei emendamenti (pur essendo un numero notevole) riguardano un'unica questione: l'estensione di agevolazioni ad enti — come la FIME — operanti nel Mezzogiorno, al fine di garantire la stessa possibilità di competere sul mercato nazionale ed internazionale.

Il provvedimento in esame tende a rendere disponibili alcune provvidenze, certamente apprezzabili, rispetto alle quali le aree meridionali sono, purtroppo, penalizzate da una situazione che con la normativa per il Mezzogiorno si era inteso rimuovere.

La FIME svolge una funzione di rappresentanza e di aggregazione dell'offerta di produzioni meridionali sul piano nazionale ed estero e questo ente, sorto per agevolare l'area meridionale in assenza di adeguate strutture consortili, resta escluso dai benefici del presente provvedimento.

Mi rendo conto che un problema di questo tipo andava rappresentato per tempo, per evitare ulteriori lungaggini ad un iter parlamentare che non è stato finora molto spedito.

Non vi è da parte mia la volontà di impedire la rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, che è molto atteso dalle categorie interessate. Raccolgo quindi l'invito del collega Ali-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

verti e ritiro gli emendamenti presentati, sperando che degli stessi resti una traccia per il futuro ed in particolare per l'occasione che verrà offerta al Parlamento in relazione alla nuova legge per l'intervento straordinario nell'area meridionale.

Mi riservo di trasformare il contenuto degli emendamenti in un ordine del giorno, oppure di ripresentarli qualora il provvedimento dovesse essere rinviato all'altro ramo del Parlamento.

BRINI. Vorrei conoscere il testo di questi emendamenti, anche perché si tratta di un apporto ad una discussione, che può avere una certa utilità.

PRESIDENTE. Si tratta di emendamenti preannunciati e ritirati; non possiamo discuterne, salvo che qualcuno non li faccia propri.

A questo punto dobbiamo passare all'esame degli articoli. Propongo di adottare quale testo base la proposta di legge n. 2384, già approvata dal Senato, e di stralciare gli articoli 8, 10 e 11 della proposta di legge n. 1890, di iniziativa del deputato Sacconi.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

BRINI. Chiedo un chiarimento sull'ordine dei lavori. Proseguiamo nella discussione del provvedimento senza procedere alla costituzione di un comitato ristretto?

PRESIDENTE. Sì.

BRINI. Sarei di avviso diverso.

PRESIDENTE. La maggioranza non è favorevole alla costituzione di un comitato ristretto.

BRINI. Allora dobbiamo rilevare che la maggioranza è contraria alla costituzione di un comitato ristretto (così come avviene in relazione alla discussione di tutti i provvedimenti di legge) avente il compito di procedere ad un esame degli emendamenti presentati.

LAFORGIA. Questa non è una posizione pregiudiziale.

BRINI. Il punto essenziale è che la maggioranza esprime il proprio avviso contrario alla costituzione di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a non procedere alla costituzione di un comitato ristretto, al fine di non rallentare i nostri lavori: infatti, a causa della prossima sospensione dell'attività della Camera e dell'interferenza dei lavori dell'Assemblea su quelli delle Commissioni, temo che non sarà possibile smaltire il nostro carico di lavoro in questo come in altri casi: ricordo infatti che in questo periodo abbiamo ben sei provvedimenti da esaminare in sede legislativa.

LAFORGIA. All'invito del Presidente, che ci trova sensibili ed attenti, vorrei aggiungere un'altra considerazione che ci riguarda più direttamente come maggioranza: e cioè, trovandoci in presenza di un solo testo, l'esigenza di un comitato ristretto non si pone, a meno che non sussistano taluni elementi che al momento ancora non sono emersi. Mi pare pertanto che la richiesta avanzata dal gruppo comunista sia a dir poco intempestiva e pertanto riteniamo che si debba proseguire nell'iter del provvedimento.

BRINI. Noi riteniamo che la questione procedurale sia importante; successivamente ciascuno potrà esprimere in merito le proprie valutazioni. Vorrei però aggiungere che ci troviamo in presenza di numerosi emendamenti, presentati da diversi gruppi, il che consiglierebbe, come è d'uso, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati da un gruppo soltanto.

BRINI. Anche il gruppo radicale ha presentato degli emendamenti.

PRESIDENTE. Si tratta di emendamenti del gruppo misto, non del gruppo radicale.

BRINI. Ricordo ai colleghi che non è stato ancora costituito (ma di ciò discuteremo nella sede opportuna) quel comitato per l'esame dei problemi di politica industriale che avrebbe potuto rappresentare la sede idonea per lo svolgimento del lavoro preliminare cui ho fatto riferimento in precedenza. Pertanto, a noi interessa stabilire che, a fronte della proposta formulata dalla nostra parte politica e tendente a dar luogo ad una discussione più agile in sede di comitato ristretto (ovviamente con la presenza del rappresentante del Governo), la maggioranza intende seguire un'altra procedura. Ponendo in rilievo il fatto che in questo modo si tende a introdurre il precedente della votazione anche su questioni procedurali, vogliamo far presente che la discussione — svolgendosi articolo per articolo, con l'illustrazione dei relativi emendamenti, concatenati gli uni con gli altri — comporterà un certo periodo di tempo. Comunque, a noi sta bene qualsiasi soluzione.

PRESIDENTE. Se possibile, cercheremo di costituire il comitato per l'esame dei problemi di politica industriale nel più breve tempo possibile; ma se non riusciamo ad andare avanti in nessun campo, non si può continuare ad affermare che certe cose non vengono fatte. Se non vi sono altre obiezioni possiamo passare all'esame degli articoli.

Do lettura del primo:

« I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge suddetta ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma sostituire le parole « e dell'artigianato » con le parole « e le imprese artigiane »;

alla prima riga, dopo le parole « I consorzi », aggiungere le parole « di primo e secondo grado ».

BRINI. Il primo emendamento tende ad introdurre la specificazione: « di primo e di secondo grado » in conformità alla discussione già avvenuta, mentre il secondo emendamento non richiede alcuna illustrazione, essendone il significato evidente di per sé.

PRESIDENTE. Sono contrario ad entrambi perché l'uno è di carattere formale, mentre l'altro darebbe effettivamente luogo ad una duplicazione di finanziamenti.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti presentati dai deputati del gruppo comunista.

BRINI. Vorrei far notare che sia il Governo sia la maggioranza ignorano il fatto che nella legislazione italiana non esiste la dizione: « piccola e media impresa dell'artigianato », poiché la definizione delle strutture operanti nel settore è ancora quella dettata dalla legge n. 860.

PRESIDENTE. Il termine « impresa », oltre al suo significato tecnico specifico, ha anche il significato generale di cui al relativo articolo del codice civile: pertanto, in un'interpretazione estensiva, esso include anche le imprese artigiane.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

SARRI TRABUJO. Noi riteniamo che sia importante inserire nell'articolo 1 la dizione: « imprese artigiane », in quanto tutta la discussione svoltasi anche in sede di comitato ristretto costituito per l'esame di progetti di legge-quadro sull'artigianato pone una questione giuridica ed una questione politica concernenti l'inserimento di una norma. Quindi, se non fosse accolto il secondo emendamento presentato dal gruppo comunista, le aziende artigiane si troverebbero in grosse difficoltà e di fatto si vedrebbero precluse quelle strade che invece possono portare ad una qualificazione delle imprese medesime, così come la maggioranza auspica spesso a parole, ma poi nei fatti rifiuta.

Riteniamo che questo atteggiamento sia inaccettabile. Nel ribadire il nostro voto favorevole su questo emendamento chiediamo una riflessione da parte della Commissione, in modo che ognuno assuma le sue responsabilità.

Si tratta di responsabilità che fanno capo soprattutto alla maggioranza, poiché le imprese artigiane non potranno, con questa legge, qualificarsi come sperano, e come hanno avuto modo di ribadire in varie occasioni; un modo di qualificarsi nel mercato interno quali soggetti veramente attivi, capaci di ampliare le loro produzioni interne ed estere.

Riteniamo grave questo atteggiamento che sembra quello dei « colpi di maggioranza »; da qualche tempo si afferma di volere il confronto, per rifiutarlo alla prima occasione, senza pensare che le leggi debbono essere chiare e « praticabili ». Su queste cose chiediamo alla maggioranza di meditare.

PRESIDENTE. Quale relatore desidero specificare che il testo in questione è sufficientemente chiaro; la dizione dell'articolo non offre dubbi di sorta sul fatto di includere le imprese del settore artigiano.

Per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, sostitutivo al primo comma, presentato dal gruppo comunista.

(*E respinto*).

Passiamo all'altro emendamento, di cui ho già dato lettura.

SARRI TRABUJO. Anche su questo emendamento riteniamo di ribadire il concetto che poc'anzi ho espresso circa la necessità di ampliare lo spazio della normativa in questione per i consorzi (in modo che vi sia molteplicità di iniziative nel settore).

L'inserimento dei consorzi di primo e di secondo grado amplierebbe la possibilità delle imprese di realizzare un tessuto produttivo solido, con maggiori garanzie rispetto alle attuali.

Voteremo, pertanto, a favore dell'emendamento auspicando che i colleghi della maggioranza riflettano bene prima di respingere questa proposta miglioratrice dell'articolo.

PRESIDENTE. Il relatore è dell'opinione che il testo dell'articolo sia sufficientemente chiaro nel senso che comprende già i consorzi di secondo grado. Essere contrari a questo emendamento, perciò, non significa affatto essere contrari ai consorzi di secondo grado; si tratterà di materia di applicazione da parte degli organi competenti.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con quanto detto dal relatore.

SACCONI. Invito i presentatori dell'emendamento a ritirarlo poiché ritengo che l'articolo sia già comprensivo della modifica che si propone.

SARRI TRABUJO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*E approvato*).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti; lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi società consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

« Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
« Possono partecipare ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese individuate dal CIPI ai sensi dell'articolo 2 lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché le imprese artigiane ».

All'articolo 3, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni degli operatori del settore, determina i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, anche in rapporto al numero degli addetti e all'ammontare del capitale investito ».

CERRINA FERONI. L'articolo 3, così come è formulato, risulta in parte errato ed in parte carente: abbiamo pertanto presentato un emendamento aggiuntivo al fine di colmarne le lacune.

Il primo punto che vorrei mettere in evidenza riguarda l'errore formale che esso contiene: inviterei il rappresentante del Governo e la maggioranza a non sottovalutare gli errori di questa natura, anche perché in altre occasioni siamo stati molto attenti al lessico impiegato nella stesura dei testi di legge. Nella norma in esame si dice che le imprese di cui alla presente legge sono quelle che posseggono i requisiti indicati dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675; per la verità, l'articolo 2 di quel provvedimento non stabilisce affatto i requisiti della categoria delle piccole e medie imprese, ma fa semplicemente obbligo al CIPI di definire tale categoria: si tratta, quindi, di un'improprietà del tutto evidente. Esiste una delibera del CIPI che questo adempimento ha provveduto e tale delibera contiene in parte (perché poi vi sono altri parametri che nella norma in esame non sono contenuti) le caratteristiche tecnico-finanziarie ed organizzative del gruppo imprenditoriale cui si fa riferimento nell'ultima parte dell'articolo 3 della proposta di legge in discussione. Come ripeto, siamo di fronte ad un errore di natura formale, ma poiché siamo in sede di elaborazione di una legge è necessario ed opportuno che il legislatore operi nel modo più corretto possibile.

La seconda questione è di carattere più sostanziale: il provvedimento in esame, così come è formulato nella parte concernente le piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio, è inapplicabile perché nel nostro ordinamento non esiste una definizione di tali strutture. Pertanto, o la proposta di legge si assume il compito di dare una definizione in materia, ai fini dell'applicazione della normativa, anche a questa categoria, ovvero — come noi proponiamo — si rinvi, così come fu fatto a proposito delle piccole e medie imprese industriali, ad una successiva definizione del CIPI. In quest'ultimo

caso, noi seguimmo tale via individuando nel Ministro dell'industria il soggetto abilitato a tracciare questa definizione, sentite le organizzazioni che operano nel settore; limitatamente all'applicazione della presente legge, affinché questa non costituisca, anche per altri motivi, un precedente, è assolutamente necessario che vi sia un rinvio di tale natura perché la normativa possa essere applicata al settore delle piccole e medie imprese commerciali, altrimenti daremmo vita ad una dichiarazione di principio priva però degli strumenti operativi.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario al secondo emendamento proposto dal gruppo comunista perché esso, introducendo una dicotomia nella definizione delle piccole e medie imprese di natura industriale e commerciale in ordine ai criteri di determinazione delle stesse, che nell'attuale testo sono unitari, ingenera possibilità di confusioni e dubbi circa i consorzi che abbiano diritto a beneficiare delle provvidenze recate dalla proposta di legge in esame (in relazione al fatto, cioè, se essi includano imprese commerciali o industriali: e ciò vale anche per i consorzi di secondo grado).

Pertanto, mentre il testo in esame è sufficientemente chiaro perché fa rinvio ad una norma di procedura per la determinazione del concetto di piccola impresa, l'emendamento proposto nella parte formale non sembra necessario e nella parte sostanziale sembra introdurre un elemento di incertezza nell'applicazione della normativa stessa.

CORTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con le osservazioni del Presidente.

BRINI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Mi rendo conto che avete iniziato la « corsa » (non sono solito usare non dico parole grosse, ma fuori posto) e, probabilmente, siete anche consapevoli di quello che state facendo. Non mi rifaccio alla storia della legge n. 675: gli ar-

gomenti adottati per motivarne o giustificare il mancato funzionamento sono stati sempre, non da parte nostra, individuati fondamentalmente nel fatto che la legge è farraginosa. Adesso vi rifiutate di fare quello che è un preciso dovere. Una considerazione attenta e non capziosa, in sede di seconda lettura, del provvedimento pervenuto dal Senato: in una fase, cioè, nella quale il lavoro spesso si risolve in un'opera di precisazione al fine di rendere il testo più facilmente applicabile.

Non mi resta, a questo punto, che ribadire il tentativo di offrirvi degli argomenti per una riflessione, allo scopo di indurvi ad abbandonare un atteggiamento di totale rifiuto nei confronti di qualsiasi apporto che provenga da parte di chi si è dedicato a questo lavoro, raccogliendo (anche al di fuori della discussione avvenuta in Commissione) suggerimenti e critiche da parte degli stessi colleghi della maggioranza.

Non vorrei aggiungere che un simile atteggiamento assunto dalla maggioranza va ben oltre la discussione sul provvedimento medesimo.

Torno comunque a ripetere (e credo che nessuno potrà smentirmi) che la legge n. 675 non definisce le piccole industrie, ma stabilisce una procedura secondo la quale le caratteristiche costitutive delle imprese minori vengono fissate dal CIPI attraverso una propria delibera che effettivamente è stata emanata. Pertanto, il rinvio deve essere riferito a questo atto, che reca la data dell'11 giugno 1979, e non alla legge di riconversione industriale nella quale non troviamo i criteri per l'individuazione delle piccole imprese.

Se sarete in grado di esporre in questa sede argomenti tali da assicurarci che non si verificheranno problemi in fase di applicazione della normativa, prenderemo atto di questa posizione. Ma a noi sembra giusto, non esistendo la definizione di piccola impresa che operi nel settore del commercio, affidare al comitato di ministri previsto dalla legge n. 675 il compito di individuare tale struttura, così come è stato fatto per le piccole imprese del settore industriale, attraverso la ricor-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

data delibera del CIPI. Mancando tale punto di riferimento per quanto riguarda il commercio, ci sembrava logico che vi fosse un organo di Governo, nel caso specifico, che si assumesse quel compito, ai fini dell'applicazione della normativa in esame.

Se volete persistere in questo atteggiamento, fate pure: a noi basta aver dato un apporto di serietà alla discussione in atto.

PRESIDENTE. Ribadisco che la procedura del CIPI si applica alle imprese industriali, tutte, di cui all'articolo 1: non vi è pertanto problema, i criteri di definizione sono unitari e l'importanza di ciò sta nel fatto che la natura di queste imprese è ambigua quando si tratti di consorzi di primo grado che fanno parte di consorzi di secondo grado, in relazione alla natura commerciale o industriale delle attività in questione. Quindi in relazione al fatto di considerare l'attività commerciale o industriale non vi è alcun dubbio di interpretazione.

ALIVERTI. Si tratta di un articolo che in effetti suscita alcune perplessità in materia di interpretazione perché è vero che il riferimento all'articolo 1 dovrebbe indicare i soggetti beneficiari del provvedimento, ma poi bisognerebbe fare anche riferimento alle norme di attuazione adottate dal CIPI in altro senso (occorrerebbe precisare quanto è stato deliberato dal CIPI).

Propongo, pertanto, di accantonare anche quest'articolo.

CERRINA FERONI. Condivido quanto detto dall'onorevole Aliverti, anche se devo precisare che il problema non mi sembra puramente interpretativo. Secondo quanto detto dal relatore si assimilerebbe la piccola e la media impresa commerciale a quella industriale. Non so se questa è l'intenzione della Commissione, ma si tratta di una definizione che suscita forti dubbi sia per il settore industriale sia per quello commerciale.

Il gruppo comunista è quindi d'accordo per accantonare l'articolo in questione.

PRESIDENTE. A questo punto pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 3, avanzata dall'onorevole Aliverti.

(È accolta).

Passiamo agli articoli 4 e 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

« I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto ».

(È approvato).

ART. 5.

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 può determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spetterà alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

La revoca sarà parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 6.

« L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
- l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
- n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- q) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera q).

Sostituire la lettera q) con la seguente:
« l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse ».

L'onorevole Maria Luisa Galli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« r) la fornitura alle imprese associate dell'energia necessaria ai processi produttivi ottenuta attraverso l'utilizzo di fonti alternative ai prodotti petroliferi;

s) l'elaborazione e la realizzazione di progetti aventi la specifica finalità di consentire alle imprese associate o ad alcune soltanto di esse considerevoli risparmi energetici nei processi produttivi interni;

t) la realizzazione di servizi comuni all'attività produttiva che consentano risparmi energetici; ».

Poiché è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

SARRI TRABUJO. Dichiaro che il gruppo comunista fa proprio l'emendamento presentato dalla onorevole Galli.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati ritengo che essi non abbiano bisogno di illustrazione, tanto sono evidenti le loro finalità.

SACCONI. A me pare che il testo dell'attuale articolo 6 debba rimanere invariato in quanto giustamente comprende tutte le attività attinenti con le finalità del provvedimento al nostro esame.

In ogni caso, mi pare evidente che il limite della coerenza con le finalità della proposta di legge in esame e quindi il limite implicito della promozione dell'attività delle minori imprese, della loro penetrazione nei mercati, sia abbastanza ben precisato nel testo complessivo del provvedimento. In particolare, voglio riferirmi sia alla richiesta di precisare le attività di

importazione ed esportazione svolte, sia alla richiesta formulata dalla collega Maria Luisa Galli, che riguarda esplicitamente le attività relative al risparmio energetico, o comunque all'introduzione di sistemi innovativi nei processi produttivi, che abbiano attinenza con questo problema, o ancora all'acquisto di prodotti energetici. A mio avviso, questa gamma di attività da gestire in forma consortile è interamente compresa nel testo dell'articolo 6 e pertanto non sussiste, ritengo, l'esigenza precisa di riprendere il relativo articolo della proposta di legge di cui sono primo firmatario. Di ciò vorrei per altro chiedere conferma anche al relatore ed al rappresentante del Governo, al fine di evitare ogni futuro dubbio interpretativo; qualora il Presidente, nella sua veste di relatore, e l'onorevole Corti concordassero con la mia opinione, inviterei le onorevoli Sarri Trabujo e Maria Luisa Galli a ritirare i rispettivi emendamenti.

CERRINA FERONI. Ripeto che il gruppo comunista fa proprio l'emendamento presentato dall'onorevole Galli.

PRESIDENTE. L'articolo 1 stabilisce che i consorzi hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione commerciale dei prodotti delle aziende associate: rientrano nelle finalità di quella norma anche la fornitura alle imprese associate dell'energia necessaria ai processi produttivi e la realizzazione di servizi comuni intesi a consentire risparmi energetici. D'altra parte, l'articolo 6 stabilisce alla lettera g), che « lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali » possa rientrare nell'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1; e l'emendamento presentato dall'onorevole Maria Luisa Galli è inteso ad estendere la sfera di tale attività alla elaborazione e alla realizzazione « di progetti aventi la specifica finalità di consentire alle imprese associate o ad alcune soltanto di esse considerevoli risparmi energetici nei processi produttivi interni »; « la

realizzazione di servizi comuni all'attività produttiva che consentano risparmi energetici ». Mi pare quindi che il relatore abbia dato risposta a tali richieste.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Concordo con il Presidente.

CERRINA FERONI. Insistiamo nel mantenere questi tre emendamenti, nonostante ci sia stato rivolto l'invito a ritirarli, perché a nostro avviso nella formulazione dell'articolo 6 è insita un'evidente contraddizione. Come ha affermato l'onorevole Sarri Trabujo, tale norma stabilisce una classificazione puntuale e perentoria degli scopi per i quali i consorzi artigiani possono essere costituiti, mentre l'ultima lettera (la lettera q) reca una disposizione aperta, all'interno della quale può essere ricompresa qualsiasi finalità che consenta la costituzione dei consorzi stessi. Di conseguenza, o si accetta una classificazione come quella che sembrerebbe contenuta nella prima parte dell'articolo 6, definendo quindi gli scopi per i quali questi consorzi possono essere costituiti, ed allora la lettera q) è superflua; ovvero è superfluo l'intero articolo 6. Per tale ragione manteniamo i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Olivi ed altri, tendente alla soppressione della lettera q) dal testo dell'articolo 6.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Olivi ed altri.

(*E respinto*).

SACCONI. Intervenendo per dichiarazione di voto, vorrei dire che, a sostegno dell'invito a non insistere su questi emendamenti non vi era soltanto il fatto che la lettera q) comprende ogni attività che abbia riferimento agli scopi della proposta di legge, ma anche il fatto che le lettere a) e g), in particolare, includono nella norma le specifiche attività indicate dal-

l'emendamento Maria Luisa Galli, fatto proprio dal gruppo comunista. Quindi, per evitare equivoci, vorrei fosse chiaro che qualora i colleghi insistessero per la votazione dello stesso, il nostro voto (e mi auguro anche quello dei colleghi) non avrà il valore di opinione contraria all'inclusione di tali scopi sociali tra quelli previsti dal provvedimento in esame.

Invito comunque i colleghi a ritirare l'emendamento in questione al fine di evitare l'attribuzione di un significato non proprio al voto stesso.

CERRINA FERONI. Accogliamo l'invito dell'onorevole Sacconi e pertanto ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 6 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 7.

« Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio ».

(È approvato).

ART. 8.

« I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 alle aziende associate costi-

tuiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

« Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire. Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovrà superare i dieci anni.

Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalità del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Qualora il programma di attività consortile comporti esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massimo del finanziamento non dovrà superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo può essere mo-

dificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI.

Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della società consortile ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9 sostituire l'ultimo periodo del primo comma con il seguente:

« Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ».

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Tale ultimo importo può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato su conforme deliberazione del CIPI ».

BRINI. I nostri emendamenti, che a me sembra quasi superfluo illustrare (basterebbe infatti, a mio avviso, leggerli con una certa attenzione) hanno lo scopo di precisare responsabilità e competenze.

Infatti, il primo comma attribuisce al ministro dell'industria una potestà in ma-

teria finanziaria che invece compete al ministro del tesoro. Ora, non credo che possano essere addotti argomenti tali da smentire l'utilità di una precisazione in tal senso; in questo caso, inoltre, noi intendiamo evitare — proprio attraverso questa precisazione — l'insorgere di problemi in sede di applicazione della normativa. Si propone di sostituire la dizione « il ministro dell'industria » con la formulazione « il ministro del tesoro ». Quest'ultimo, infatti, ha, per prassi consolidata, competenza in materia creditizia.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario perché ritengo che la procedura di cui all'articolo che si vuole modificare sia più semplice di quella che verrebbe adottata nel caso in cui gli emendamenti fossero approvati.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario agli emendamenti.

BRINI. A me sembra che dovendosi approvare una legge e, dovendosi quindi pensare all'applicazione della stessa, il rifiutarsi di prendere in considerazione suggerimenti che impongano la precisazione dei compiti all'interno del Governo ci sembra un comportamento assurdo ed irresponsabile, per non usare altre parole.

Tutto questo comporterà gravi difficoltà in sede di applicazione della legge; basti ricordare che la scarsa funzionalità della normativa del 1976 (che si doveva approvare così com'era perché eravamo appena prima la fase di scioglimento delle Camere) è dovuta alla scarsa precisione del testo medesimo.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se si legge per intero il comma in questione si rileva che tali direttive vengono impartite dal ministro dell'industria « su conforme deliberazione del CIPI »; è in quella sede che vi è il necessario concerto con il ministro del tesoro.

Circa la irresponsabilità da lei attribuita alla maggioranza, le faccio notare

che stiamo esaminando un testo approvato dal Senato (e non mi risulta che presso l'altro ramo del Parlamento vi siano degli irresponsabili) anche dalla sua parte politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del gruppo comunista al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del gruppo comunista al quarto comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 10.

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente penultimo comma:

« La domanda di finanziamento è presentata dal consorzio o dalla società consortile alla Regione contestualmente alla presentazione all'istituto di credito.

Sulle domande di finanziamento di cui all'articolo 9 e sulla agevolazione prevista nei precedenti commi del presente articolo la Regione esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il parere della Regione è obbligatorio nel caso di intervento del Mediocredito centrale e nel caso in cui esso sia negativo il Mediocredito centrale non può concedere il proprio intervento agevolativo.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive necessarie ad assicurare l'unitarietà di indirizzo nella approvazione delle norme di cui ai commi precedenti ».

All'ultimo comma, sostituire le parole: che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare *con le seguenti:* che saranno impartite dal CIPI. Copia della relazione sarà inviata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato al Parlamento al fine di consentire la formazione di indirizzi sull'attività da svolgere.

MARRAFFINI. Con gli emendamenti ora letti il gruppo comunista ha voluto precisare il ruolo, in questo settore, delle regioni. Infatti, il primo emendamento prevede che le domande per il finanziamento — previsto dall'articolo 10 — vengano presentate alle regioni contestualmente alla presentazione fatta all'istituto di credito; e che le regioni debbano esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui hanno ricevuto la richiesta. Inoltre, è previsto che il parere delle regioni sia obbligatorio nel caso di intervento del Mediocredito centrale e che nel caso sia negativo, quest'ultimo non possa concedere il proprio intervento agevolativo.

Questo è il senso del nostro emendamento; mi auguro che la discussione vada avanti in termini diversi da quelli che si sono verificati finora; non vorrei, infatti, che il nostro gruppo fosse costretto a prendere decisioni che non erano nelle sue intenzioni.

SACCONI. Ho delle perplessità circa il fatto che il problema — che pure esiste — di un ruolo delle regioni in ordine alla promozione dell'associazionismo economico possa essere risolto in questi termini. E comunque mi sembrerebbe opportuno procedere all'accantonamento dell'articolo 10, onde valutare in modo globale al termine dell'esame dell'articolato, contestualmente, alcuni aspetti e verificare se vi siano delle ragioni per apportare talune modifiche al provvedimento o se tali ragioni non vi siano e prevalga invece l'esigenza — da molti espressa in sede di discussione sulle linee generali, stante la mancanza di provvedimenti legislativi in materia —, di accelerare l'adozione di una normativa specifica per poi riprendere lo esame di alcune questioni in sede di revisione generale della legislazione in tema di politica industriale.

LAFORGIA. L'articolo 10, nell'attuale formulazione, rappresenta certamente un passo avanti di notevole significato rispetto alla vecchia impostazione della « legge Minnoci », che prevedeva l'erogazione di

contributi ai consorzi interessati, dopo lo espletamento di una necessaria istruttoria e l'espressione di un parere da parte di un'apposita Commissione. L'eliminazione di questo passaggio costituisce un fatto positivo che intendiamo sottolineare e che a mio avviso non va vanificato tramite l'introduzione di un esame a livello regionale, tenuto anche conto del fatto che questi consorzi non necessariamente possono essere contenuti entro dimensioni regionali. Gli scopi previsti sono tali che alcuni consorzi possono avere (e in alcuni casi è auspicabile che abbiano) dimensioni interregionali: quale regione dovrebbe esprimere il parere vincolante, laddove è previsto l'intervento del Mediocredito centrale?

Ritengo quindi che l'introduzione della norma proposta dai colleghi comunisti comporterebbe una complicazione particolarmente pesante in relazione alla facilità di applicazione delle misure incentivanti previste dalla normativa e pertanto non riterrei opportuno accogliere l'emendamento di cui si tratta: a mio avviso, dovrebbe essere confermata l'impostazione prevista dall'articolo 10. Non sono tuttavia contrario ad un accantonamento della norma al fine di esaminarla in rapporto all'articolo 3, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'accantonamento dell'articolo 10.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 10 è per il momento accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.

A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre può essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva ».

L'onorevole Cerrina Feroni e gli altri deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento:

al primo comma, alla quarta riga, sopprimere le parole: « e da assegnare fino al 1980 ».

CERRINA FERONI. L'emendamento si illustra da sé, è difficile pensare che su di esso possa essere espresso un voto contrario.

SACCONI. Si tratta di una modifica da inserire in sede di coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. Non si tratta di una questione di coordinamento.

BRINI. Spero che il Governo comprenda le cose dette in precedenza, non imputabili alle decisioni del Senato, bensì al fatto che sono passati alcuni anni dal momento in cui i testi in discussione furono elaborati.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non si comprende come il Senato abbia potuto fare riferimento al 1981 votando la dizione « 1980 »: forse si tratta di un errore materiale.

ALIVERTI. Il testo precedente stabiliva che il ministro dovesse presentare una

relazione entro il 31 luglio 1980: evidentemente questa è una prassi consolidata in Parlamento.

CERRINA FERONI. Non si comprende per quale ragione ogni tanto venga proposto, da parte dei membri della Commissione, di accantonare quegli articoli che vedono divise le forze politiche sul merito degli stessi. Questa logica non è comprensibile, dal momento che poi ci si rifiuta di accogliere emendamenti di questa natura, il che costituisce un segno esplicito del carattere puramente dilatorio dell'accantonamento.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario all'accoglimento di questo emendamento di carattere formale, che si tradurrebbe in un atto burocratico, di mero perfezionismo.

BRINI. A questo punto potremmo anche fare a meno di discutere!

MARRAFFINI. A questo punto ci volete costringere a porre termine alla sede legislativa!

PRESIDENTE. La norma si riferisce al 1980: ora siamo nel 1981, quindi la disposizione non ha alcun effetto giuridico.

BRINI. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto. Mi limito ad osservare che veniamo messi nella condizione — e ciò vale anche per gli articoli seguenti — di doverci astenere su una serie di articoli dei quali pure condividiamo il contenuto, perché la maggioranza e il Governo rifiutano ostinatamente di apportare anche quelle correzioni che appaiono necessarie alla maggioranza e al Governo stessi.

Vorrei inoltre aggiungere — ma già il collega Marraffini ha fatto un riferimento del quale spero si voglia prendere nota — che stiamo discutendo un provvedimento in sede legislativa e che il gruppo comunista ha dato il suo assenso proprio perché convinto della volontà di tutti i gruppi di assumere un atteggiamento di colla-

borazione per varare una normativa nei tempi più rapidi possibili e nel migliore dei modi. Debbo dire che a questo punto l'atteggiamento del Governo e della maggioranza è tale da spingersi a tenerne conto nel prosieguo dei lavori.

ALIVERTI. Non accettiamo lo spirito con il quale l'onorevole Brini ha reso la sua dichiarazione di voto. Quando sono insorti dubbi abbiamo avanzato la proposta di accantonamento (per due articoli).

Nel caso in questione si tratta invece di una svista che dipende dal ritardo con il quale il provvedimento è andato avanti e che in sede di applicazione della legge non può arrecare alcuno specifico danno.

A nostro avviso è più utile soffermare la nostra attenzione sulle norme qualificanti del provvedimento e non su modifiche di carattere formale.

CERRINA FERONI. Nello spirito dell'intervento fatto dall'onorevole Aliverti, propongo di accantonare momentaneamente l'articolo 11.

BRINI. Sono d'accordo, anche perché non mi sembra di chiedere nulla di trascendentale ai colleghi della Commissione con questo accantonamento.

PRESIDENTE. Come relatore, sono contrario sia all'emendamento in questione che tende solo al « perfezionismo », sia all'accantonamento.

Passiamo, al seguente emendamento presentato dal gruppo comunista sempre all'articolo 11:

All'articolo 11 sostituire il secondo comma con il seguente:

« Al fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi costituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è attribuita la somma di ulteriori 4 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 da destinare agli interventi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 ivi incluse le operazioni di prefinanziamento ».

BRINI. Credo di non avere bisogno di molte parole per illustrare questo emendamento, anche se spero di non essere ascoltato dai colleghi con l'animo di chi ritiene che si tratti di un lavoro inutile. Mi rivolgo in particolare al Presidente che ascolto sempre con estremo interesse per la sua capacità ampiamente dimostrata e per il suo valore scientifico, che in precedenza ha parlato di « perfezionismo ».

L'articolo 9, al quale questo emendamento rinvia, disciplina le operazioni di prefinanziamento: questo è infatti l'elemento che viene preso in considerazione nel nostro emendamento, che tende anche a precisare gli stanziamenti da destinare agli interventi previsti dal Mediocredito.

Senza la precisazione che proponiamo in tema di stanziamento (4 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 da destinare agli interventi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 ivi incluse le operazioni di prefinanziamento), la norma non potrà funzionare.

Come avvengono le operazioni di prefinanziamento? Se sono a tasso agevolato qualcuno dovrà pur predisporle; nessun istituto di credito concederà un prefinanziamento se la differenza tra tasso di interesse che viene corrisposto ed il tasso di mercato non viene coperta da qualcuno. È in questa ottica che abbiamo presentato il nostro emendamento.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda la parte formale bisogna riconoscere che molti provvedimenti sono scritti male. Nel caso del Mediocredito centrale il fondo di dotazione in sostanza si riferisce ai « fondi ». Comunque, credo che su questo punto possiamo intenderci.

Il problema del prefinanziamento, indubbiamente, esiste e non soltanto in relazione alla proposta di legge in esame: esso, infatti, è di carattere generale stante la svalutazione dei tassi correnti. La recente delibera dell'IMI che blocca tutte le operazioni di questa natura, anche quelle già approvate, costituisce un esempio lampante di tale situazione e io non so

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

proporre in questa sede una soluzione al problema.

BRINI. La soluzione è quella proposta dall'emendamento presentato dal gruppo comunista.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono in discussione in questi giorni — e spero che siano presentati alla prossima riunione del Consiglio dei ministri — alcuni provvedimenti riguardanti il settore della siderurgia: mi auguro che sia trovata finalmente una formula che renda veramente operative le decisioni assunte in materia di prefinanziamento (si sta cercando di introdurre dei sistemi innovativi), poiché le tecniche previste o già in atto sono di difficile applicazione.

PRESIDENTE. A mio avviso, da un lato si propone un emendamento al fine di rendere possibile la concessione di anticipi sui finanziamenti, mentre dall'altro lato l'iter legislativo determinerebbe un ritardo nell'operazione stessa di finanziamento: esiste quindi una contraddizione tra lo obiettivo che si vuol conseguire e lo strumento previsto e ciò, purtroppo, è deplorabile: se così non fosse, io mi pronuncerei a favore della norma in questione.

MORO. Concordo con l'opinione espressa dal relatore e mi permetto di suggerire al rappresentante del Governo di considerare queste erogazioni di fondi sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902, disciplinando eventualmente la stipula delle convenzioni tra i consorzi e le banche. Noi già ci siamo occupati altre volte del problema e debbo dire che il sistema seguito è sempre stato quello della conclusione di contratti tra l'ente erogante ed i consorzi.

Nel caso in esame, la preoccupazione insita nell'emendamento potrebbe essere agevolmente superata facendo decorrere il tasso di riferimento dalla stipula del contratto e considerando il periodo intercorrente tra la stipula stessa ed il momento dell'erogazione come rateo al quale fare

riferimento per l'agevolazione. A mio avviso, sarebbe questa la via più rapida per risolvere il problema senza modificare il testo dell'articolo 11.

LAFORGIA. In effetti, in materia di prefinanziamenti non è necessario stabilire che i fondi di dotazione debbano essere estesi. Il prefinanziamento deve riguardare un impegno dell'istituto bancario, al quale va però garantito che nel momento in cui si effettua l'operazione scatta la possibilità di ottenere i contributi in conto interessi.

PRESIDENTE. A seguito delle precisazioni degli onorevoli Moro e Laforgia, ritengo di dover rettificare la mia interpretazione. Trattandosi di prefinanziamenti impropri, in realtà questo emendamento non è necessario poiché al finanziamento si dà decorrenza *ex tunc* e pertanto l'operazione assume il carattere di anticipazione sul finanziamento stesso, la piena copertura del quale, appunto, avviene *ex tunc*.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con questa interpretazione del presidente e ritengo opportuno cogliere la presente occasione per affermare tale principio perché, nella pratica, molti interventi vengono vanificati proprio a causa dell'incertezza relativa all'inizio della decorrenza.

MORO. L'affermazione di questo precedente dovrebbe valere come raccomandazione agli istituti bancari.

BRINI. Chiediamo l'accantonamento dell'articolo 11, però vorrei far notare che sto compiendo uno sforzo per indurvi ad un momento di riflessione. L'interpretazione della norma, data testé dal presidente, dal rappresentante del Governo, dagli onorevoli Moro e Laforgia non costituisce un elemento vincolante per gli istituti di credito, i quali assumono le proprie decisioni nell'ambito dei rispettivi consigli di amministrazione. L'articolo in esame, così co-

me è formulato e quale che sia l'interpretazione fatta in questa sede, non potrà trovare applicazione perché il parere di un membro — sia pure autorevolissimo — del Parlamento non può costituire obbligo, per gli istituti di credito, ad erogare contributi a tassi inferiori a quelli stabiliti, se la differenza di interessi non viene coperta. Se così non fosse, allora sarebbe inutile emanare norme sul credito agevolato.

Ribadiamo quindi la nostra richiesta di accantonare l'articolo 11 e manteniamo l'emendamento presentato.

LAFORGIA. Vorrei pregare il collega Brini di leggere il quinto comma dell'articolo 9 della proposta di legge in esame, che chiarisce in modo inequivocabile i termini della questione: « Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso ».

BRINI. Chi copre la differenza tra i tassi di interesse ?

LAFORGIA. Il Mediocredito centrale, in base all'articolo 10: è questo il meccanismo in atto, non si tratta di una mia interpretazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Brini di riflettere circa l'opportunità di insistere sull'emendamento: la disposizione citata dall'onorevole Laforgia è molto chiara.

BRINI. Sulla base della interpretazione del rappresentante del Governo, cioè che le operazioni di prefinanziamento previste dall'articolo 9 del testo in discussione potranno essere effettuate a tasso agevolato, ritiriamo il nostro emendamento.

Chiediamo però — a questo punto — di accantonare l'articolo 11.

CITARISTI. Non vedo dove sia il problema, perché i fondi accantonati riguardano il 1980. Dal momento che la « legge Minnoci » è scaduta al 31 dicembre 1980, non si potevano indicare i fondi da assegnare per il 1981.

ALIVERTI. Se i colleghi comunisti desiderano un po' di tempo per riflettere su questi argomenti, si può deliberare di accantonare l'articolo in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 11, avanzata dall'onorevole Brini.

(È accolta).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 12.

« I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.

Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilità stanziare per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'attuazione degli interventi avverrà in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI ».

Il gruppo comunista ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola « nazionale », aggiungere le seguenti: « costituiti secondo i criteri e le modalità emanati dal CIPI ».

SARRI TRABUJO. Abbiamo presentato questo emendamento per esigenze di chiarezza, poiché attualmente non esistono criteri che stabiliscano che i fondi interconsortili di garanzia a carattere nazionale siano stabiliti per legge.

LAFORGIA. È evidente che i modi di costituzione e l'attività di questi consorzi debbono essere disciplinati. Osserviamo tuttavia che a ciò si provvede con l'ultimo comma dell'articolo 12, il quale stabilisce che « L'attuazione degli interventi avverrà in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI ». Ritengo pertanto che l'emendamento sia superato dal fatto che l'esigenza prospettata trova piena collocazione nell'articolato in esame.

SACCONI. Vorrei porre alcuni quesiti al rappresentante del Governo ed al relatore in ordine allo specifico problema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, ricollegandomi anche a quanto abbiamo precisato in riferimento all'articolo 1 ed al relativo emendamento inteso ad introdurre al primo comma la specificazione: « di primo e secondo grado » dopo le parole « i consorzi ». Il consorzio di secondo grado più tipico e più interessante ai fini di un intervento legislativo di sostegno è proprio il consorzio di garanzia collettiva fidi che si costituisce, normalmente, ad un livello di secondo grado non solo su scala nazionale (alla quale raggiunge il terzo grado), bensì su scala evidentemente regionale.

L'esempio tipico è quello fornito dalla mia regione, che ha costituito anche un punto di riferimento per l'intero territorio nazionale: mi riferisco al consorzio provinciale fidi tra piccole imprese aderenti alle API, organizzate in una struttura consortile regionale di secondo grado, che ha poi proceduto a stipulare convenzioni di grande interesse, come quella con la Banca nazionale del lavoro per l'attività di *leasing*. I consorzi regionali stanno ora prendendo in considerazione l'opportunità di dar vita ad una ulteriore forma consortile a carattere nazionale di terzo

grado, perché il primo livello al quale si organizzano i consorzi è provinciale, il secondo regionale, il terzo, appunto, nazionale.

Ora, vorrei sapere dal rappresentante del Governo e dal relatore in quale misura il testo in esame, almeno per la parte sin qui approvata, intervenga a sostegno di queste forme di associazionismo economico estremamente significative. Non vorrei, infatti, che della legge si dessero interpretazioni tali da escludere il sostegno a tali forme consortili; ad esempio, mi preoccupa in particolare la dizione: « di secondo grado a carattere nazionale » contenuta nel primo comma dell'articolo 12, in quanto è molto difficile che a livello nazionale si costituiscano strutture consortili di secondo grado, perché su scala nazionale esse sono più propriamente di terzo grado.

PRESIDENTE. A mio avviso proprio il combinato disposto degli articoli 1 e 12 chiarisce che i consorzi regolati dal primo possono essere di vario grado; l'articolo 12 è volto a disciplinare un soggetto di cui si parla già negli articoli precedenti, in particolare nell'articolo 1. Pertanto, se ne desume che quest'ultimo si riferisce anche a consorzi in relazione ai quali le imprese che hanno titolo a beneficiare della legge che andiamo ad emanare, cioè quelle minori, sono rappresentate in via intermedia.

Vorrei inoltre osservare che il grado di un consorzio non è necessariamente riferito alle imprese che ne fanno parte, ma può essere rapportato anche al consorzio medesimo. Quindi, la formula « consorzio di secondo grado » è di per sé ambigua: la forma consortile può essere di secondo grado rispetto alle imprese e rispetto ad un consorzio di primo grado. Allora, un consorzio che per sua natura giuridica sia di secondo grado - come un consorzio di garanzia - è in realtà di terzo grado dal punto di vista di una dizione assoluta anziché relativa: cioè, si tratta di un consorzio di secondo grado rispetto ad un consorzio di secondo grado; possiamo definire di secondo grado un con-

consorzio di terzo grado che sia di secondo rispetto ad una forma consortile di secondo grado, perché si tratterebbe di una struttura di livello superiore. Nel caso in esame, si definisce consorzio di secondo grado una struttura di secondo livello rispetto ad un'altra che, a sua volta, era di secondo grado e pertanto potremmo usare la dizione: « di terzo grado ». Potremmo cioè dire che un consorzio di secondo grado diventa di terzo in rapporto ai soggetti costitutivi.

Comunque, il terzo comma dell'articolo 12 recita: « L'attuazione degli interventi avverrà in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI »; cerchiamo quindi di mettere bene in chiaro come si intenda procedere di fronte ad una materia che — mi permetto di farlo notare — è del tutto nuova per il nostro sistema finanziario, riguardando una forma di intermediazione tra varie strutture che si stanno sviluppando nel nostro paese, la cui tipologia non è ancora nota. Mi sembra pertanto opportuno fare ricorso ad una terminologia abbastanza lata; tra l'altro, la dizione « a carattere nazionale » riguarda le competenze operative dei consorzi. Anche il termine « carattere nazionale » non è molto preciso. Ripeto si tratta di formule nuove nel nostro sistema finanziario; tra l'altro sono quelle che spiegano come la stretta creditizia abbia meno efficacia di quanto si pensava originariamente.

MARRAFFINI. Ho ascoltato con molta attenzione facendo un po' di fatica per capire il rapporto tra consorzio di primo, di secondo e di terzo grado; soprattutto non ho capito come il consorzio di terzo grado possa diventare di secondo grado.

Desidero rimarcare comunque una contraddizione. Parliamo di consorzi di secondo grado a carattere nazionale e non indichiamo come debbono essere fatti.

Per questo motivo mi pare che sarebbe stato più chiaro inserire la nostra formulazione; se non approviamo una legge che sia suscettibile di applicazione perdiamo solo tempo.

SARRI TRABUJO. Facciamo rilevare, ancora una volta, come nella attuale formulazione, questo articolo possa correre il rischio di non funzionare.

Riteniamo quindi importante dare al CIPI la possibilità, attraverso una sua delibera, di stabilire quali sono i criteri e le modalità per la formazione di questi consorzi. Vorrei che il rappresentante del Governo chiarisse in che modo i consorzi nazionali saranno formati (più consorzi regionali?).

Preannuncio, comunque, il voto favorevole del gruppo comunista su questo emendamento.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rifaccio ancora all'ultimo comma. Mi rendo conto che ogni volta che noi affrontiamo il testo del provvedimento urtiamo contro l'esigenza di chiarezza; d'altra parte non possiamo, in un testo di legge, dilungarci troppo nel tentativo di chiarire ogni singolo comma.

SARRI TRABUJO. I consorzi nazionali non hanno fondamento giuridico.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lei voleva sapere quali erano i criteri e le procedure per la costituzione. Nel testo in questione, semplicemente, si rinvia al CIPI. Non si tratta di un « impiegato » di passaggio, ma di un comitato interministeriale che per legge ha competenza in questa materia.

Non vedo, quindi, quali possano essere le preoccupazioni in proposito. Inoltre, se dovessimo stabilire diversamente una normativa che riguarda una materia complessa e delicata come quella del credito, dovremmo fare altri approfondimenti.

BRINI. Circa il riferimento che il presidente ha fatto poco fa rispetto al testo approvato dalla nostra parte politica al Senato, non intendiamo accettare la chiamata di correo, perché, per quanto ci riguarda, cerchiamo di sbarbarci il compito della rilettura del testo in questione,

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

pur tenendo conto delle esigenze del settore.

Nel caso che stiamo considerando, mentre si parla di consorzi a carattere nazionale, non si stabilisce quali in effetti siano tali consorzi. Per questo motivo ci è sembrato opportuno il rinvio al CIPI.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'ultimo comma dell'articolo in esame indica non soltanto le procedure, quindi l'attuazione degli interventi sotto il profilo degli strumenti, ma anche i criteri in base ai quali effettuare gli interventi medesimi. L'endiade: procedure e criteri, implica che in questa Commissione ci si preoccupi di demandare al CIPI quest'attività di delegificazione consistente nella individuazione dei soggetti e delle altre modalità diverse dalle procedure che vengono indicate con il termine « criteri ». Quindi l'emendamento in questione è a mio avviso superfluo perché ritengo che la parola « attuazione », posta in relazione con il termine « criteri », sia sufficientemente chiara.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con l'interpretazione testé fornita dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal gruppo comunista al primo comma dell'articolo 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

BRINI. Signor presidente, desideriamo presentare una mozione d'ordine: poiché sono stati accantonati alcuni articoli, sarebbe il nostro avviso opportuno sospendere brevemente i nostri lavori al fine di fare il punto sulle norme accantonate, sui relativi emendamenti ed eventualmente anche sulle connessioni esistenti tra gli articoli stessi.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Abbiamo stabilito di accantonare taluni articoli, ma non di sospendere la discussione dopo l'esame dell'articolo 12; mettere da parte alcune norme significa riprenderle in considerazione al termine della discussione. Se fosse possibile, riterrei utile proseguire nei nostri lavori.

BRINI. Ritenevamo opportuno sospendere brevemente l'iter del provvedimento perché abbiamo concluso l'esame di un titolo omogeneo. Comunque, desidero dire a questo punto — rivolgendomi a chi abbia già preso visione degli emendamenti concernenti i consorzi per il commercio estero — che in una precedente occasione, illustrando globalmente la linea che avremmo inteso seguire al fine di migliorare nei limiti del possibile e con la massima rapidità il provvedimento, osservai come una discussione più attenta e condotta in un clima diverso sarebbe apparsa utile anche ai nostri colleghi. Ma se si vuole procedere decidendo a maggioranza, allora votiamo.

SACCONI. A mio avviso, il problema sollevato dal collega Brini può essere collegato forse con i tempi di lavoro che vogliamo osservare, data l'ora alla quale siamo giunti. In ogni caso abbiamo accantonato taluni articoli concernenti una materia molto significativa, quella relativa alle procedure necessarie per accedere alle agevolazioni previste dalla proposta di legge in esame e alle competenze statuali e regionali in questo ambito. Il problema si riproporrà per i consorzi per il commercio estero ed i colleghi del gruppo comunista, con il loro emendamento volto a sopprimere i commi secondo, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 13, intendono porre in essere una diversa procedura per l'accesso alle agevolazioni prefigurate dal testo in esame. Non mi parrebbe quindi opportuno procedere nella discussione di articoli riguardanti tematica già accantonata, anche in considerazione del fatto che alle ore 15 saremo impegnati nei lavori d'Assemblea.

BRINI. Facciamo presente che, in ogni caso, al termine della seduta in sede legislativa noi chiederemo che il rappresentante del Governo fornisca le notizie richieste sulla centrale del Garigliano.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno procedere globalmente all'esame degli articoli accantonati, essendo i medesimi connessi (e, presumibilmente, nel prosieguo della discussione altre norme verranno messe da parte). Non comprendo quindi per quale motivo si debba affrontare ora quel dibattito, senza poter disporre cioè di quegli elementi che successivamente dovessero emergere, ad esempio, per quanto riguarda le competenze regionali in materia di consorzi per il commercio estero. Mi sembra difficile che i due argomenti possano essere affrontati separatamente proprio per i motivi addotti dall'onorevole Brini nell'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo: egli infatti ha affermato la necessità di attribuire competenza sistematica alle regioni sui consorzi di cui tratta la prima parte del testo, sui consorzi per il commercio estero e su quelli contemplati dalla terza parte della proposta di legge, aggiungendo altresì che gli emendamenti di parte comunista erano volti alla realizzazione di questa struttura omogenea.

Mi sembra quindi evidente che la discussione di queste norme debba avvenire congiuntamente: sono pertanto del parere che si debba proseguire nell'esame dell'articolato, procedendo, se del caso, ad ulteriori accantonamenti.

SACCONI. Sono d'accordo. Sarà però importante organizzare i nostri lavori in termini tali da avere il tempo necessario per prendere in esame gli articoli accantonati (eventualmente anche in sede informale) e verificare i punti che possono essere risolti tramite modifiche degli articoli stessi e quelli che, invece dovranno costituire oggetto di un impegno futuro e pertanto potranno essere per il momento codificati in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

TITOLO IV

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

ART. 13.

« Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere ele-

vate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla Regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede locale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole ».

Il gruppo comunista ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi: secondo, sesto, settimo e ottavo.

SARRI TRABUJO. Rapidamente illustro l'emendamento presentato dal nostro gruppo. Già l'onorevole Sacconi mi sembra che abbia individuato una linea di autonomia che si collega ai consorzi. Vorremmo che fossero le regioni ad avere voce in capitolo in questa materia; riteniamo quindi di dover modificare il provvedimento in questo senso, anche per andare incontro alle richieste delle imprese in relazione ad uno snellimento delle procedure, e sempre tenendo presente l'effettiva operatività della legge che stiamo formulando.

Mi pare che l'onorevole Sacconi abbia chiesto nel suo intervento un accantonamento di questo articolo; sosteniamo tale richiesta.

PRESIDENTE. A mio avviso le due procedure si possono sommare (competenza del ministro del commercio con l'estero, e delle regioni); non c'è motivo che non si debba vedere questa tematica insieme. Sono contrario all'emendamento e alla richiesta di accantonamento.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il relatore; sono quindi con-

trario all'emendamento e alla richiesta di accantonamento.

ALIVERTI. Siamo contrari all'accantonamento, perché non riteniamo che si possa sciogliere, in questo modo, uno dei nodi fondamentali del titolo quarto del provvedimento al nostro esame, che ha tutta una sua logica ed una sua struttura.

Credo che qualora dovessimo eliminare il riferimento al Ministro del commercio estero da tutta la procedura di cui all'articolo in questione, dovremmo riconsiderare tutta la legge, almeno per quanto riguarda l'erogazione dei contributi. Se si vuole insistere nell'accantonamento bisogna motivarne la richiesta. Attualmente non mi sembra che questa rientri nella logica con la quale sono stati accantonati i precedenti articoli.

CERRINA FERONI. Una volta approvato questo articolo ci sembra abbastanza problematica l'introduzione, successiva, di una competenza regionale.

LAFORGIA. Vorrei far presente che ci troviamo in una situazione nella quale i consorzi che si costituiscono per attività di esportazione, hanno come interlocutore il Ministero del commercio estero (nonché le regioni).

Per questo motivo riteniamo che si possa decidere subito, senza l'accantonamento dell'articolo. Ribadiamo che sarebbe veramente difficile ipotizzare un'attività di esportazione che prescinderebbe da regolamentazioni, coordinamento ed indirizzo da parte del Ministero del commercio estero. Riteniamo che questa funzione debba essere mantenuta sia pure insieme con quella già prevista per le regioni, alla quale va inviata copia della domanda.

BRINI. Comprendo le esigenze della maggioranza; prendo la parola, sia sul nostro emendamento sia sul complesso dell'articolo, per ribadire (e credo non sia sfuggito a nessuno) la coerenza delle scelte proposte dal nostro gruppo. Questo provvedimento reca un triplice ordine di interventi relativamente alle procedure ed

alle sedi decisionali. Per quanto riguarda i consorzi in attività all'interno, nel primo titolo si stabilisce che la sede decisionale è quella dell'istituto; il Ministero dell'industria non ha più il ruolo di sede di decisione per l'erogazione dei contributi alle piccole imprese e questa è l'innovazione più positiva che viene introdotta, rispetto alla legge n. 374 del 1976, da parte del Senato.

L'onorevole Laforgia, intervenendo sulla disciplina dei consorzi che operano all'interno, ha sollevato un'obiezione circa la possibilità che su quelle strutture di cui in precedenza abbiamo discusso le regioni potessero avere una potestà decisionale nel senso che le domande dovessero essere ad esse inviate.

Non capisco come il collega (e quanti la pensano come lui) possa sostenere che in questo caso (cioè in relazione ad una materia che, in base all'impostazione data al ragionamento, è di prevalente interesse del Ministero del commercio con l'estero) le regioni non abbiano alcuna potestà sui consorzi che operano nell'ambito regionale e della propria giurisdizione, soprattutto in riferimento alla gestione del territorio. Secondo il testo in esame — e noi condividiamo questa parte — le regioni dovrebbero avere qualche potestà perché la domanda per la concessione del contributo è inviata contemporaneamente alle regioni stesse. Per coerenza, quindi, l'onorevole Laforgia dovrebbe chiedere la soppressione di questa norma: noi, comunque, riteniamo errata una simile impostazione e quindi, voteremo contro un emendamento che fosse proposto in tal senso.

Il terzo ordine di interventi previsto dalla proposta di legge riguarda i consorzi misti (mentre la prima serie di interventi è quella che viene definita nella sede degli istituti di credito, e il secondo ordine di interventi è fondamentalmente quello attuato dal Ministero del commercio con l'estero tramite un comitato interministeriale: ed in questo caso una copia della domanda viene inviata, non si sa perché, alle regioni).

Il senso generale della nostra proposta organica è quello di conferire uniformità,

sotto il profilo delle sedi decisionali, al provvedimento e crediamo che tale proposta sia ragionevole; vorrei però far osservare che il testo in esame tende ad agevolare la costituzione dei consorzi: il commercio con l'estero non è l'oggetto fondamentale del provvedimento in discussione perché l'attività in questo settore (per le piccole così come per le grandi imprese) è sostenuta attraverso altri strumenti: credito agevolato al commercio estero; pagamenti differiti, eccetera. I consorzi, a seconda delle loro finalità, possono avere diverse caratteristiche, ma non quelle di sostenere le esportazioni, ciò che è tassativamente vietato dalla legge; allora, l'attività di esportazione deve essere unitariamente considerata, ricondotta cioè sotto la potestà del ministro, al quale questo provvedimento non aggiunge né toglie nulla, conferendogli la potestà — sentito un apposito comitato, omologo di quello esistente presso il Ministero dell'industria per quanto riguarda il commercio interno — di concedere un contributo che attiene solo indirettamente alla politica del settore del commercio con l'estero. I consorzi per il commercio con l'estero possono anche non svolgere alcuna attività di esportazione, tant'è vero che tutte le agevolazioni sono collegate appunto alla costituzione del consorzio medesimo, ma non all'espletamento di quel tipo di funzione.

LAFORGIA. E allora ?

BRINI. Questa domanda del collega Laforgia mi fa intendere che non vi è argomento che possa essere preso in considerazione, perché mi pare si stia dimostrando l'assenza di un minimo di ragionevolezza nei confronti di qualsiasi tipo di argomentazione.

Il titolo quarto del provvedimento in esame non tende ad agevolare le esportazioni: anzi, quest'attività è tassativamente vietata dall'articolo 13, al primo comma e precisamente nelle ultime tre righe.

Gli emendamenti di soppressione delle norme che attribuiscono al ministro la potestà di intervenire sulle domande di con-

cessione dei contribuiti, trovano fondamento nel fatto che si ritiene possano essere le regioni ad approvare il contributo per la costituzione dei consorzi. Questo è il senso generale dei nostri emendamenti; e vorrei aggiungere, in proposito, che la procedura da espletarsi presso il Ministero del commercio con l'estero dovrebbe essere incardinata sulle regioni alle quali deve essere inviata la domanda.

Tra l'altro, non vi è uniformità in materia, perché questo provvedimento stabilisce che venga redatta una relazione in alcuni casi e non in altri: quindi, non è presa in considerazione la possibilità di compiere degli atti di indirizzo, oltre che di controllo, da parte del Parlamento, cosa che, a nostro avviso, sarebbe estremamente opportuna.

LAFORGIA. Non vi è contraddittorietà tra quanto ho affermato in precedenza, relativamente all'articolo 3 e quello che invece ho sostenuto per l'articolo 13.

Non mi sembra che vi sia contraddizione fra il testo in discussione e l'articolo 3, perché l'attività, complessa, che viene indicata per questi consorzi è tale che non sempre coincide con la dimensione regionale.

Ciò, ovviamente, comporta problemi di notevole portata, e quindi richiede l'intervento di un organismo come il Ministero del commercio con l'estero, che avendo competenza nel settore può stabilire se determinati consorzi svolgano o meno quella attività. Un consorzio di questo genere si può costituire, però può non svolgere attività. In situazioni di questo genere, chi può operare se non il Ministero del commercio con l'estero?

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento del gruppo comunista, tendente alla soppressione dei commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 13.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 14.

« Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.

I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa ».

Il gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, terzo comma, sostituire le ultime 4 righe con le seguenti parole: « approvazione alla Regione ».

All'articolo 14 sopprimere il 5° comma.

Si tratta di emendamenti preclusi dalla votazione sull'articolo 13.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 15.

« Presso il Ministero del commercio con l'estero, è costituito un Comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, è composto da:

1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

6) un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;

7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL;

8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il gruppo comunista ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« Le Regioni sono delegate a concedere i contributi finanziari previsti dagli articoli 13 e 14.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata alle Regioni, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o della società consortile e dei programmi di attività. Per l'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 13 la domanda deve essere, inoltre, corredata di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte ».

Si tratta di un emendamento precluso a seguito della votazione sull'articolo 13.

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente emendamento.

All'articolo 15, punto 7, dopo le parole: designati, aggiungere le seguenti: « dalla Confapi e ».

SACCONI. Chiedo l'accantonamento dell'articolo 15 per consentire ai colleghi di riflettere sul problema che ho voluto sollevare con l'emendamento al punto 7) dell'articolo in questione.

Nel Comitato interministeriale, di cui all'articolo in questione, si sono voluti inserire due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNL.

Faccio presente che mancano rappresentanti della CONFAPI, cioè l'organizzazione della categoria più interessata al presente provvedimento.

Pongo questo problema e nello stesso tempo mi permetto di chiedere l'accantonamento dell'articolo 15, per dare ai colleghi una maggiore possibilità di riflessione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento non sia da accogliere, non perché lo spirito dello stesso non sia giusto, ma perché il problema può essere risolto con la presentazione di un provvedimento specifico.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido quanto detto dal relatore.

SACCONI. Ho chiesto l'accantonamento dell'articolo 15 per consentire ai colleghi di riflettere sul problema sollevato e sulle modalità di soluzione che possono non riguardare, necessariamente, la soppressione delle parole « presenti nel CNEL ». Però a me pare che il miglior modo per esaminare il problema sia quello di accantonare l'articolo 15. Ciò consentirebbe, infatti, una opportuna riflessione.

ALIVERTI. Abbiamo già rivolto l'invito, ai rispettivi presentatori a ritirare quegli emendamenti sui quali non era possibile una valutazione complessiva. Cosa analoga facciamo anche nei confronti di quest'ultimo emendamento perché, altrimenti, riapriremmo un discorso momentaneamente accantonato.

SACCONI. Non credo che i motivi che ci hanno indotti a chiedere il ritiro di emendamenti presentati all'ultimo momento siano validi per quello del quale sono

firmatario, dal momento che esso non richiede nessun atto istruttorio.

PRESIDENTE. Per i motivi già esposti, invito l'onorevole Sacconi a ritirare il suo emendamento e propongo, altresì, di accantonare l'articolo 15.

SACCONI. La proposta del presidente mi trova consenziente a condizione, però, che non sia solo sua, ma della maggioranza della Commissione, nel senso, cioè, che i gruppi convengano sulla esigenza di un immediato provvedimento volto ad includere la CONFAPI nel CNEL.

ALIVERTI. Onorevole Sacconi, la questione può essere risolta con un ordine del giorno che lei potrà presentare dopo la discussione degli articoli.

SACCONI. Vista la disponibilità a proposito di un ordine del giorno in merito, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CERRINA FERONI. Lo faccio mio, signor presidente.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, ribadisco il parere contrario a questo emendamento. Le mie sono ragioni di sostanza, non di forma o di procedura e mi pare che in questo caso sia stata espressa la stessa convinzione rispetto ad altri organismi rappresentativi di categoria.

Pongo quindi in votazione l'articolo 15 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

Il gruppo comunista ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« Alla corresponsione dei contributi di cui al presente capo IV si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro assegnando le rispettive somme alle Regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

A seguito della votazione sull'articolo 14, l'emendamento presentato dal gruppo comunista risulta precluso. Pongo pertanto in votazione l'articolo 16 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO V

SOCIETÀ CONSORTILI MISTE

ART. 17.

« Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.

L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:

acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi ».

Il gruppo comunista ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la frase da « a seconda dei casi » a « assistenza tecnica » con la frase: « a seconda dei casi, di Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica e, nell'ambito della legislazione vigente di Enti pubblici anche territoriali ».

CERRINA FERONI. Questo titolo suscita in noi molte riserve poiché le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato (la seconda in modo più penetrante, la prima in maniera più tenue ma non per questo meno chiara) nei rispettivi pareri invitano la Commissione di merito (e credo che dovremmo essere tutti coinvolti in questo ragionamento) ad un esame più approfondito ed attento della

materia. Sotto questo profilo, ritengo che il nostro emendamento sia in qualche modo insufficiente a rispondere alle questioni poste dalle due Commissioni, poiché sostanzialmente si limita a riaffermare la sostanza del primo comma, con l'inciso che i consorzi misti sono costituiti nell'ambito della legislazione vigente: ciò ad evitare che attraverso la norma in esame si innovi rispetto all'ordinamento generale ed alle prerogative delle autonomie locali. Tuttavia, come ripeto, probabilmente il nostro emendamento non affronta fino in fondo la questione: sollecitiamo quindi la Commissione ad accantonare l'articolo 17, al fine di riflettere un po' più attentamente sulla materia.

Anche sulla questione di merito vi possono essere delle forti riserve: la politica dei consorzi industriali praticata negli anni precedenti è stata successivamente liquidata e ciò ha trovato la sua sanzione nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976. Pertanto, a nostro avviso, ragioni di merito e di coerenza con l'ordinamento e con la legislazione sulle autonomie locali consigliano di affrontare la materia con maggiore cautela.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione affari istituzionali è favorevole purché sia attentamente esaminata ed approfondita la questione relativa alla possibilità conferita agli enti pubblici, anche territoriali, e, quindi, anche ai comuni ed alle province, dal comma terzo dell'articolo 2 di partecipare ai consorzi ed alle società consortili, sia pure limitatamente al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 17. Tale questione, si dice, andrebbe più opportunamente esaminata nella legge sulle autonomie locali, tanto più che nel provvedimento non è neppure specificato in quale misura e proporzione eventualmente gli enti locali possano partecipare a detti consorzi, e ciò al fine di evitare che, con provvedimento di settore, si introducano « innovazioni » che è necessario poter valutare in tutte le loro implicazioni generali. La I Commissione, inoltre, esprime l'avviso che debba essere curato il necessario raccordo delle norme del provve-

dimento in esame con la concorrente legislazione regionale, nella particolare materia, con particolare riferimento all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ed alla « legge Merli », nonché con le competenze delle regioni a statuto speciale.

A moi avviso, non è affatto vero che questa normativa innovi rispetto alle competenze degli enti locali; essa consente semplicemente a quegli enti pubblici che in base ai propri ordinamenti possono effettuare delle spese e quindi espletare attività di questa natura, di procedere in tale direzione. Ma questa considerazione non riguarda tutti gli enti. Faccio un esempio: l'ENI non può svolgere attività che siano al di fuori del suo statuto e di conseguenza non si può pensare che la normativa in questione consenta a tutti gli enti di operare in qualche modo soltanto perché essa stabilisce che possono essere costituiti dei consorzi.

Naturalmente, il problema va diviso in due parti. Il testo in esame definisce le strutture consortili in un certo modo, ma occorrerà verificare se gli statuti che disciplinano l'attività degli enti in questione consentano la partecipazione degli stessi.

Sono quindi dell'avviso che il parere della I Commissione affari costituzionali sia esatto ma superfluo: evidentemente, le norme della legge sulle autonomie locali riguardanti la modalità di partecipazione degli enti ad altre società potranno essere modificate.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento in discussione, sottolineando però con particolare favore la possibilità per alcuni enti pubblici territoriali, quali le comunità montane e gli enti meridionali, di partecipare ai consorzi: certo, a monte esiste un problema di definizione dei loro compiti, ma noi riteniamo che la costituzione di strutture miste, con la partecipazione di enti territoriali (che dovrebbero essere tutte le comunità montane ed altri enti di tipo comprensoriale), rappresenti un grosso progresso.

CERRINA FERONI. Potrebbe anche non essere così.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

PRESIDENTE. Ragiono in termini di politica economica ed urbanistica delle autonomie locali. Si può immaginare che, nell'ambito della rispettiva sfera di competenze, ben si comporteranno se procederanno alla costituzione di consorzi su un ambito territoriale sufficientemente vasto, realizzando in questo modo delle forme urbanistiche più ampie di quelle consentite dall'attuale normativa, attivando anche dei processi di ricerca tecnologica e dando vita a forme di assistenza tecnica in dimensioni sufficientemente ampie, proprio al fine di superare il municipalismo esistente in questo campo.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Concorro con le osservazioni del Presidente.

MORO. Le argomentazioni del relatore hanno risposto alle obiezioni sollevate in sede di discussione sulle linee generali; ma poiché anche il parere della I Commissione affari costituzionali fa riferimento alle stesse problematiche, vorrei chiedere al relatore di essere più chiaro per quanto riguarda le eventuali diversità nella quota di partecipazione.

PRESIDENTE. Il parere chiarisce che non c'è problema di limite.

CERRINA FERONI. Interpretate in modo diverso il parere della I Commissione affari costituzionali che dice « tanto più che nel provvedimento non è neppure specificato in quale misura e proporzione eventualmente gli enti locali possono partecipare a detti consorzi », e invita la nostra Commissione a fissare la misura della partecipazione.

PRESIDENTE. La I Commissione affari costituzionali auspica che questa fissazione avvenga in sede di legislazione sulle autonomie locali.

CERRINA FERONI. No, in questa sede.

PRESIDENTE. Al relatore sembra che, *de iure condendo*, bisogna consentire agli

enti territoriali di avere in questo concorso quote di maggioranza. Questo è il punto fondamentale di intervento di politica economica per lo sviluppo delle zone ove la capacità imprenditoriale manca e vi è la necessità che l'ente locale possa intervenire sotto questo profilo. *De iure condito* c'è l'interpretazione della I Commissione affari costituzionali.

Comunque ritengo che l'articolo possa essere momentaneamente accantonato.

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

« Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le Regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni ».

(È approvato).

ART. 19.

« Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le Regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni ».

(È approvato).

ART. 20.

« Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla Regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenu-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

te, nonché da una relazione concernente i programmi di attività ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

« Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle Regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potrà essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto ».

L'onorevole Brini e gli altri deputati del gruppo del PCI hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Ho già detto che questi rinvii alla legge finanziaria sono superflui, perché si tratta di esortazioni rivolte al legislatore. Poiché pare che al Senato vi sia un'altra interpretazione, non mi sembra ci sia particolare motivo per contraddirla e sopprimere questa norma in quanto per noi superflua. Sono pertanto contrario all'emendamento Brini.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario all'emendamento Brini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Brini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

« I contributi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento delle spese di investimento previsti da queste leggi ».

(È approvato).

ART. 23.

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle Regioni.

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate ».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

ART. 24.

« La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

« Le disponibilità residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalità di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma precedente, nonché a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Sarri Trabujo e gli altri deputati del PCI hanno presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, sopprimere le parole: « e del Ministero del commercio con l'estero ».*

Questo emendamento risulta precluso da precedenti votazioni.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

Prima di riprendere l'esame degli articoli accantonati, propongo una breve sospensione della seduta.

BRINI. Vorrei far presente che alle 15 è convocata l'Assemblea e che avevamo

posto all'inizio della seduta l'esigenza di avere delucidazioni e risposte precise dal Governo su una questione, quella del Garrigliano, che credo debba essere considerata con molta attenzione.

Ritengo, inoltre, che non si possa procedere immediatamente all'esame degli articoli accantonati per i quali abbiamo bisogno di una pausa di riflessione, a meno che non ci si voglia costringere, a norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, a revocare la sede legislativa su un provvedimento che è andato avanti, e non per colpa nostra, in maniera caotica. Non è questa una minaccia, ma sembra che all'opposizione comunista resti solo quest'arma regolamentare, visto che sono caduti i tentativi sul piano politico di procedere con la dovuta attenzione, come è sempre nostro costume, all'esame e al varo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Si può fare una pausa di mezz'ora e poi continuare i nostri lavori fino alle 14,30. Ma, per quanto riguarda le precisazioni richieste al Governo faccio presente che si tratta di un argomento non all'ordine del giorno.

ALIVERTI. Siccome è emersa l'esigenza di una pausa e di una riflessione su quanto è avvenuto oggi e sugli articoli accantonati, non mi sembra proficuo continuare in un clima come questo che, certo, non per colpa nostra, si è creato questa mattina in Commissione (*Interruzione del deputato Brini*). Faccio presente all'onorevole Brini che io non interrompo mai un collega che sta parlando.

Ribadisco che ci siamo trovati imposti questo clima, con una logica che dipende da considerazioni che esulano dal provvedimento in questione.

Comunque, per approfondire meglio le questioni emerse, chiedo che si metta all'ordine del giorno il provvedimento in questione alla prima data disponibile dopo le vacanze pasquali.

PRESIDENTE. A questo punto è chiaro che per un determinato atteggiamento

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1981

politico non si è approvato un importante provvedimento prima delle vacanze pasquali.

BRINI. Credo che la decisione spetti all'Ufficio di presidenza. Vorrei sapere, inoltre, quali siano le ragioni che ci « strozzano », spingendoci ad approvare il provvedimento in questione entro questa mattina.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta allo scopo di consentire una riunione dell'Ufficio di presidenza.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 13,45.

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di presidenza ha deliberato che nella seduta di domani la Commissione prosegua nella discussione dei progetti di legge n. 2167 e 1309. Quanto alla proposta di legge n. 2384 la prosecuzione della discussione è subordinata alle intese, non ancora perfezionate, che dovranno essere raggiunte da tutti i gruppi.

La seduta termina alle 13,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO